

Codice A1816A

D.D. 3 maggio 2019, n. 1540

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Ente di Gestione Aree Protette Parco delle Alpi Marittime - Interventi selvicolturali in Comune di Chiusa Pesio (CN) localita' varie - Istanza n. 47575/2019.**

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 47575/2019 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dall’Ente di Gestione Aree Protette Parco delle Alpi Marittime, in data 08/04/2019 – assunta al Protocollo n. 17167;

PRESO ATTO del verbale d’istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 29/04/2019, nel quale si esprime parere favorevole all’effettuazione degli interventi selvicolturali progettati:

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l’articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell’articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., l’Ente di Gestione Aree Protette Parco delle Alpi Marittime (nella Persona del Geom. Giuseppe Canavese, Direttore f.f.) all’esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Chiusa Pesio (località varie), così come descritti nel progetto d’intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Località	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento autorizzata (ha)
Chiusa Pesio	Lotto 01 - Fromenterola	-----	46	2		3,9503
Chiusa Pesio	Lotto 01 - Fromenterola	-----	46	3		1,0497
<i>Tot. Parziale</i>						<i>5,0000</i>
Chiusa Pesio	Lotto 02 – Bagni 2	-----	50	3		4,0000

<i>Tot. Parziale</i>						4,0000
Chiusa Pesio	Lotto 03 - Crovera	-----	46	3		3,0000
<i>Tot. Parziale</i>						3,0000
Chiusa Pesio	Lotto 04 – Part. 53	-----	48	37		2,8022
Chiusa Pesio	Lotto 04 – Part. 53	-----	50	5		0,1978
<i>Tot. Parziale</i>						3,0000
Chiusa Pesio	Lotto 05 – Cresta Mascarone	-----	46	4		1,9954
Chiusa Pesio	Lotto 05 – Cresta Mascarone	-----	46	5		0,3847
Chiusa Pesio	Lotto 05 – Cresta Mascarone	-----	46	6		0,6199
<i>Tot. Parziale</i>						3,0000
Chiusa Pesio	Lotto 06 – Gias Fontana	-----	58	2		1,4837
Chiusa Pesio	Lotto 06 – Gias Fontana	-----	58	4		1,1082
Chiusa Pesio	Lotto 06 – Gias Fontana	-----	59	7		1,4081
<i>Tot. Parziale</i>						4,0000
Chiusa Pesio	Lotto 07 – San Paolo	----	46	2		5,0000
<i>Tot. Parziale</i>						5,0000
Chiusa Pesio	Lotto 08 – Vall. Sestrera	----	52	1		0,9583
Chiusa Pesio	Lotto 08 – Vall. Sestrera	----	52	9		1,7506
Chiusa Pesio	Lotto 08 – Vall. Sestrera	----	53	1		0,2300
Chiusa Pesio	Lotto 08 – Vall. Sestrera	----	53	5		0,0611
<i>Tot. Parziale</i>						3,0000
Chiusa Pesio	Lotto 09 – Pian Lavandin 1 e 2	----	46	2		4,0000
<i>Tot. Parziale</i>						4,0000
Chiusa Pesio	Lotto10 – Giaset 2	----	46	3		5,0000

<i>Tot. Parziale</i>						5,0000
Chiusa Pesio	Lotto 11 _ Vall. del Pari	----	50	4		0,9666
Chiusa Pesio	Lotto 11 _ Vall. del Pari	----	50	9		0,9230
Chiusa Pesio	Lotto 11 _ Vall. del Pari	----	51	7		2,2518
Chiusa Pesio	Lotto 11 _ Vall. del Pari	----	51	8		0,8586
<i>Tot. Parziale</i>						5,0000
<b><i>Totale complessivo</i></b>						<b>44,0000</b>

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 44,0000 di tipologie forestali diverse, ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
  - potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
  - il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati dalla presente Determinazione Dirigenziale;
  - si approvano le modalità di contrassegnatura delle piante assegnate al taglio che risultano in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento forestale regionale vigente, e più precisamente:
    - deroga estensiva rispetto alle prescrizioni dell'art. 9, in quanto le piante da abbattere sono state tutte contrassegnate con un bollo di vernice al fusto ed uno al piede su tutta la superficie del lotto,
    - deroga rispetto alle prescrizioni dell'art. 9 in quanto le piante da abbattere sono state tutte contrassegnate a partire dalla classe diametrica 20 cm con un bollo di vernice al fusto ed uno al piede su tutta la superficie del lotto,
    - deroga rispetto alle prescrizioni dell'art. 9 non assegnando al taglio le piante schiantate e/o gravemente compromesse dall'evento atmosferico di ottobre 2018; tale deroga è ammissibile solamente sul lotto 11 ed a patto che sia abbattuto/allestito solamente tale tipo di piante su tutto il lotto;
    - si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento pari a 4836 mc; tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
    - si prescrive il rilascio a tempo indeterminato di una pianta morta ed una viva ogni 0,25 ha, per favorire la biodiversità;
    - non potranno essere tagliate: piante non contrassegnate, ad eccezione del lotto 11, per cui è prevista la deroga sopra indicata per l'assegno al taglio;
    - qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
    - il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
    - particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco, sia per trattore che per gru a cavo, che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- nel realizzare le vie temporanee di esbosco (sia per trattore che per gru a cavo) queste dovranno avere lunghezza complessiva contenuta rispettivamente in 940 ml e 1230 ml; le stesse dovranno essere realizzate secondo i limiti costruttivi previsti dall'art. 52, comma 1, lett. a) e lett. c) del Regolamento forestale vigente; qualora in fase realizzativa dovessero essere superati tali limiti relativi alle vie di esbosco per trattore, i tratti interessati dovranno ricevere tutte le opportune autorizzazioni (in qualità di viabilità permanente);
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- i lavori di abbattimento, allestimento, concentrazione ed esbosco dovranno essere sospesi nel periodo di "silenzio selvicolturale" previsto dalle Misure di conservazione, dal 01 aprile al 15 giugno per le zone sino a 1000 m di quota e dal 01 maggio al 15 luglio per quelle al di sopra di tale limite, in quanto l'area di intervento ricade nel territorio del SIC n. IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro";
- ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art. 34 del Regolamento):
  1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
  2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
    - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
    - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;
    - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
      - 1) chiusura e protezione degli accessi;
      - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.";
  - relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
  - per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
  - dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
  - i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

– entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore  
Dott. For. Fabrizio Maglioni